

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 1-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SULLO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGIOY, NAPOLITANO FRANCESCO, CECCHERINI, VIGORELLI, MORELLI,
DI VITTORIO, BASILE GIUSEPPE, DI STEFANO, ROBERTI, CALABRÒ,
MANNIRONI, BIAGIONI, COTELLESA, LEONE, MAROTTA, CERVONE,
PRIORE, BERLOFFA, TURNATURI, DE MARIA, CAPPUGI, PASTORE,
LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA**

(CAMERA NN. 92, 189, 190, 216, 231; SENATO N. 150)

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE IV)

il 28 ottobre 1953

E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE V)

il 29 ottobre 1953

*e sottoposta a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica
a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 21 novembre 1953)*

Presentata alla Presidenza il 15 dicembre 1953

INDICE

Introduzione	Pag.	3		10. — I disegni di legge presentati dal Governo alla fine del 1952 per riordinare la materia	Pag.	9
1. — Origine storica dei diritti casuali con la retribuzione ad aggio.	»	3		11. — Le ragioni della proroga adot- tata con la legge 14 febbraio 1953, n. 49	»	10
2. — L'evoluzione dei diritti dopo la prima guerra mondiale fino al 1937	»	3		12. — Il nuovo Parlamento di fronte al problema. La proposta Angioy	»	11
3. — La « grande riforma » del 1937 e le sue conseguenze	»	4		13. — Il messaggio del Presidente della Repubblica	»	11
4. — La estensione dei casuali alle am- ministrazioni centrali in que- sto dopo-guerra	»	5		14. — Costituzionalità del messaggio presidenziale	»	11
5. — I problemi posti dal decreto le- gislativo 28 gennaio 1948, n. 76	»	6		15. — Necessità di collegare la solu- zione dei casuali con il riordi- namento delle retribuzioni.	»	12
6. — I diritti casuali nei rapporti tra lo Stato e i cittadini	»	6		16. — Nuove norme per assicurare il controllo e la pubblicità delle gestioni dei casuali	»	12
7. — I diritti casuali nelle relazioni tra lo Stato e i dipendenti che ne fruiscono	»	7		Conclusione	»	13
8. — I diritti casuali e la loro gestione rispetto al bilancio dello Stato.	»	8		Proposta di legge	»	14
9. — Le critiche di Luigi Sturzo e la legge di ratifica del 1951	»	8				

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la prima volta in questo dopoguerra, il Parlamento discusse in assemblea plenaria la *vexata quaestio* dei diritti e compensi dovuti al personale dei Ministeri finanziari e della Corte dei conti, conosciuti più comunemente sotto il nome di « casuali ».

La loro regolamentazione, nella struttura attuale, trae sostanzialmente origine da alcuni decreti adottati dal Governo in regime di delega legislativa, prima delle elezioni politiche del 1948, tra cui meritano speciale segnalazione i decreti 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76.

Le Camere, occupandosene al momento della ratifica, attribuirono ai provvedimenti notevole importanza, dal momento che li stralciarono dal blocco ratificato globalmente.

Tuttavia, per considerazioni tecniche, l'esame fu deferito alle Commissioni in sede deliberante.

Nella stessa sede fu ripresa la discussione per la concessione di due proroghe successive.

Ora, in occasione della richiesta promulgazione della seconda di queste proroghe, fino al 31 ottobre 1954 (approvata su proposta di deputati di quasi tutti i settori della Camera, dell'estrema destra, del centro e dell'estrema sinistra, alla fine dello scorso ottobre), il Presidente della Repubblica ha richiamato con un messaggio, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, la nostra attenzione sulla complessa materia.

E la vostra Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di compiere un approfondito esame per porvi in condizioni di adottare la nuova deliberazione con la maggiore consapevolezza.

1. — L'origine dei diritti casuali è lontana: trova logica e coerente spiegazione nelle disposizioni organiche che regolavano, agli albori del Regno d'Italia, gli uffici esecutivi dell'Amministrazione demaniale e delle ipoteche.

Leggendo il regio decreto 12 novembre 1895, n. 653, troviamo stabilito, all'articolo 24, che i ricevitori del Registro, bollo straordinario e demanio sono retribuiti ad aggio, ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse e delle altre entrate demaniali, la cui riscossione è loro affidata.

L'aggio è fissato in proporzione variabile, dal 10 per cento sulle prime 10 mila lire allo 0,05 per cento sulle somme superiori a lire 1.400.000.

Correlativamente, i ricevitori, con l'aggio lordo, con i premi e con gli altri proventi, devono *per intero* far fronte al pagamento delle retribuzioni al personale sussidiario, sia ordinario che straordinario, occorrente al regolare andamento dei servizi, nonché alle spese per i versamenti, per gli oggetti di scrittoio e di archivio, per la illuminazione e il combustibile, per la manutenzione e legatura dei libri del Registro e per la pulizia dei locali.

Oltre agli obblighi di istituto, il ricevitore del Registro è autorizzato a rilasciare estratti o copie a privati. Ed è equo che questo aggravio di responsabilità e di lavoro fruttasse al ricevitore speciali competenze o particolari diritti a carico di privati.

Così si spiega che il vetusto regolamento del 1874 stabilisca che il privato debba versare al ricevitore centesimi 50 per la ricerca di una registrazione, lire 1 per ogni estratto, centesimi 60 per ogni carta di due facciate di una copia di un atto o di una scrittura...

Rigorose misure disciplinari sono sancite per la esazione di diritti non espressamente contemplati dalle leggi.

Il ricevitore del Registro è, insomma, un dipendente statale, ma non a stipendio fisso.

Lo Stato provvede a retribuirlo, per gli oneri più strettamente connessi alla funzione pubblica, con competenze calcolate percentualmente sulle tasse o imposte introitate; a complemento, consente che per servizi relativi a privati il ricevitore percepisca modesti diritti con cui adeguatamente sostenere le maggiori spese per il personale sussidiario, originate dai servizi stessi.

2. — Dopo la guerra 1915-18, il trattamento economico e di carriera del personale provinciale delle imposte indirette e sugli affari subisce radicali trasformazioni. Con il regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2065, modificato da altri provvedimenti del 1919 e del 1920, cessa il sistema della retribuzione ad aggio.

Col 1° gennaio 1920 i ricevitori del Registro vengono retribuiti a stipendio fisso, come

quasi tutti gli altri dipendenti dello Stato. Fanno eccezione i conservatori delle ipoteche, sottoposti ad un particolare regime giuridico ed economico, del quale parleremo più avanti.

Il ricevitore del Registro non ha più facoltà di scegliere il personale dipendente, né obbligo di retribuirlo, né onere di spese di ufficio.

Egli esplica le sue mansioni con la collaborazione di personale retribuito direttamente dallo Stato, che assume altresì a suo carico ogni altra spesa.

I diritti dovrebbero scomparire.

Invece permangono.

O meglio, dovrebbero rimanere soltanto eventualmente a regolare i rapporti tra i privati cittadini e lo Stato: non dovrebbero più essere distribuiti, né in tutto, né in parte, agli ufficiali del Registro.

Invece la stessa legge del Registro (30 dicembre 1923, n. 3269) non solo prevede la esazione di diritti per la ricerca e il rilascio delle copie e degli estratti, ma li attribuisce agli ufficiali del Registro, fatta salva una compartecipazione dello Stato nella stessa misura stabilita per i diritti e proventi riscossi dai conservatori delle ipoteche, i quali però hanno una ben diversa giustificazione logica e funzionale.

Il vecchio ordinamento, arcaico certo, della retribuzione ad aggio, completata dai proventi e dai diritti per servizi a privati, era razionale; razionale sarebbe stato il nuovo ordinamento se, una volta stabilito lo stipendio fisso, avesse eliminato anche ogni concatenazione tra particolari indennità al personale e servizi resi a privati in orario d'ufficio e con aggravio dell'ufficio.

Purtroppo accanto al nuovo si mantenne una parte del vecchio e venne fuori un ibrido che non tardò a dilatarsi ed espandersi.

Ad esempio, il decreto legge 13 aprile 1919, n. 705, stabiliva speciali diritti per l'esecuzione delle volture e per il rilascio dei certificati, degli estratti e delle copie di atti catastali. Tali diritti erano versati nella Cassa dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo di entrata del bilancio del Ministero delle finanze; ma, se trattavasi di certificati richiesti con urgenza, i diritti erano triplicati ed un terzo spettava al personale delle agenzie delle imposte.

Ed ecco che nel 1923 i diritti sono aumentati e, contemporaneamente, sia pure a mezzo della istituzione di un capitolo nel bilancio della spesa, si provvede a devolvere quasi tutto l'aumento al personale delle agenzie.

E successivamente nel 1924 si creano altri diritti per la consultazione degli atti catastali, di lire 5 per la prima mezz'ora e di lire 10 per ogni ora successiva: naturalmente... una metà del diritto è devoluta a favore del personale dell'ufficio che può ottenerne il pagamento in base alla presentazione trimestrale delle marche da bollo rimosse ed annullate col timbro d'ufficio.

E più tardi con la legge 14 gennaio 1929, n. 159, al fine di « eliminare l'arretrato nelle volture catastali », come eufemisticamente si esprime il titolo del provvedimento, si creano ancora altri diritti fissi per il rilascio di copie, di certificati e di estratti che sono interamente devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte, accompagnati da rilevanti maggiorazioni dei diritti previsti dalla legge del 1923.

3. — Comunque il periodo 1923-1937, se non è più l'età dell'oro dei diritti casuali, è almeno l'età dell'argento. Ancora hanno qualche apparente giustificazione e sono spesso gestiti con metodi approssimativamente conformi alle regole della contabilità generale dello Stato.

Come abbiamo visto, spesso si adotta il sistema di versarli nel Tesoro dello Stato, e la loro devoluzione avviene mediante il passaggio nel grande canale del bilancio.

Inoltre, i diritti conservano il carattere di indennità, in parte percepite dagli stessi impiegati che hanno avuto un relativo aggravio di responsabilità per il servizio a privati, sia pure nel pubblico interesse. Ciò a prescindere dal caso dei procuratori del Registro, ai quali, secondo alcuni, spetta l'obbligo di una particolare diligenza assai differente da quella richiesta a tutti gli altri funzionari.

I procuratori del Registro hanno infatti l'obbligo di sostituirsi ai cittadini inadempienti quanto a domande per la voltura catastale dei beni trasferiti e per la trascrizione dei certificati di denunziata successione: diventando responsabili della tempestività e della regolarità degli atti, potrebbe ritenersi legittima la corresponsione di diritti a titolo di corrispettivo per la particolare funzione per conto e nell'interesse di privati.

Il decreto legge 15 novembre 1937, n. 2011, rappresenta un vero capovolgimento di impostazione, anche formale della materia. Si era fatta strada ormai negli interessati, nei competenti e nel legislatore, l'opinione che la distribuzione dei diritti casuali nell'ambito dei singoli uffici distrettuali fosse ingiusta.

Perché i funzionari di un ufficio dovevano percepire meno dei funzionari di un ufficio vicinioro? e perché gli ispettori compartimentali e i loro collaboratori diretti, ai quali veniva attribuito un ruolo preminente nel quadro delle innovazioni tributarie, e che si sentivano più benemeriti della finanza patria dello stesso personale provinciale, dovevano rimanerne esclusi? e perché insomma la distribuzione di accessori, che erano già considerati come una forma di indennità complementare dello stipendio, doveva avvenire secondo un criterio occasionale e contingente, quello dell'afflusso piuttosto mobile dei proventi?

Sotto l'assillo di simili pressioni, il legislatore nel 1937 unificò nell'ambito di ciascun compartimento la distribuzione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del Registro.

I diritti e compensi diventano una gestione estranea al bilancio dello Stato: l'ammontare di essi, riscossi direttamente dal personale degli uffici, deve essere integralmente versato sul conto corrente postale aperto a favore dell'ispettore compartimentale, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Nel caso delle imposte dirette, l'ispettore compartimentale divide e distribuisce le somme riscosse attribuendo ai funzionari quote diverse, prefissate dalla legge in relazione ai vari gradi: così il personale di grado V e VI riceve quote 2,50 mentre il personale subalterno, il cottimista e l'avventizio, riceve quote 0,50.

Nel caso delle imposte indirette, il 20 per cento è ripartito tra il personale ispettivo del compartimento e fra quello contabile, sussidiario e avventizio addetto all'Ufficio dell'ispettore compartimentale; il 50 per cento è ripartito tra i procuratori del Registro degli uffici del compartimento tenendo presente il grado da ciascuno rivestito e la categoria degli uffici cui è preposto; il 30 per cento è ripartito tra il personale sussidiario di ruolo addetto agli stessi uffici, nonché a quello avventizio, che sia in servizio continuativo presso i medesimi uffici da almeno un anno.

La legge del 1937 creava perciò una serie di gestioni fuori bilancio e sganciava, in forma evidente, la erogazione dei compensi dal servizio reso ai privati.

Era più che naturale che la macchia di olio si allargasse e che gli altri dipendenti dello stesso Ministero si sentissero spinti a chiedere al legislatore un trattamento che si avvicinasse a quello di talune categorie ormai ritenute privilegiate ingiustamente.

4. — La perequazione si era effettuata nell'ambito di ciascun compartimento: ma che ragione vi era che i dipendenti delle imposte dirette del compartimento di Napoli ricevessero meno di quelli del compartimento di Bologna? non erano tutti fedeli servitori della pubblica amministrazione? non avevano tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri?

E che colpa avevano alcuni di risiedere in regioni più povere o altri che merito avevano di abitare in regioni più ricche?

Via dunque le barriere compartimentali: ecco la nuova parola d'ordine, tanto più gradita ai funzionari dell'Amministrazione centrale che si sentivano posposti ai provinciali favoriti da un sistema di relativo privilegio.

Il processo di perequazione nazionale viene probabilmente accelerato dalle vicende belliche: nasce in tal modo il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.

I diritti e compensi riscossi dalle agenzie delle imposte dirette e dagli uffici catastali non si fermano più al compartimento, ma devono essere versati sul conto corrente postale della direzione generale; i diritti degli uffici del Registro sul conto corrente intestato all'ispettore delle tasse addetto al Ministero: ed analogamente avviene per i conservatori delle ipoteche.

I funzionari centrali entrano nel giro e partecipano alla distribuzione.

Ovviamente i diritti sono congruamente rivalutati.

Sembrerebbe che debba bastare: ma ogni processo ha una sua logica; ha un filo conduttore.

La perequazione territoriale era avvenuta nell'ambito di due sole direzioni generali del Ministero delle finanze: delle imposte dirette e delle imposte indirette.

Ma il Ministero aveva molte altre, non meno importanti, direzioni generali. E i funzionari che erano separati appena da un corridoio, o da una vetrata, non riuscivano a capire perché mai altri colleghi, con lavoro non più impegnativo, dovessero percepire emolumenti che ad essi non spettavano.

E si posero alla ricerca di formule di altri diritti e di nuovi compensi: ammesso il principio, non fu difficile, per analogia, creare nuova materia imponibile.

Si aprì tra le categorie dei *finanziari* una interessante gara di velocità e di resistenza.

Nel 1947, con il decreto legislativo, n. 378, dell'11 maggio, riuscirono a spuntarla i dipendenti degli uffici provinciali del Tesoro, nonché quelli della Tesoreria centrale, della

Zecca e della Cassa speciale dei biglietti di Stato.

Inoltre, con le *disposizioni speciali* del titolo V della legge, si attribuisce una certa percentuale del fondo al personale in servizio presso le Intendenze di finanza, nonché, « con criteri perequativi », altra quota al personale della Ragioneria generale dello Stato, e delle Direzioni ed uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria che non percepissero diritti.

Più si allargava il criterio di applicazione, più forte si faceva la pressione degli esclusi: cosicché finalmente nel 1948 il Consiglio dei Ministri con il decreto legislativo, n. 76, del 28 gennaio fu costretto a venire incontro anche ai *desiderata* dei dipendenti della Direzione generale delle dogane e delle imposte di fabbricazione.

La faticosa costruzione aveva un provvisorio coronamento.

5. — Forse, dopo questa breve storia, vale la pena di esaminare, da un punto di vista sistematico, i diritti casuali come erano configurati dal decreto legislativo del 1948.

Possiamo proporci tre problemi:

- a) la caratteristica dei diritti nei rapporti tra lo Stato e i cittadini;
- b) la natura dei diritti nelle relazioni tra Stato e dipendenti;
- c) l'amministrazione dei diritti con riferimento al bilancio statale.

6. — Rispetto ai cittadini, non vi ha dubbio che i diritti hanno natura mista e sono del tutto eterogenei tra di loro.

Alcuni di essi possono essere assimilati a vere e proprie imposte; altri rassomigliano a tasse, secondo la terminologia corrente.

Taluni sono comprensibili e giustificabili, altri irrazionali e inspiegabili.

Epperò un legislatore che volesse riordinarli di colpo, secondo un criterio scientifico, non potrebbe abolirli tutti né tutti conservarli.

La opportunità di conservarne alcuni può essere difesa con le stesse parole di Luigi Einaudi, tratte dai *Principi di scienza delle Finanze*. A proposito del prezzo politico, per i servizi nei quali sono commisti gli elementi divisibili ed indivisibili, l'illustre Maestro così si esprime:

« Meglio far pagare anche poco all'utente piuttosto che nulla. Se anche una data linea ferroviaria fu costruita per ragioni strategiche, ai viaggiatori converrà far pagare un prezzo politico, pur inferiore di gran lunga

al costo totale, allo scopo di evitare viaggi non rispondenti a veri bisogni. *Chi riceve qualche cosa gratuitamente non bada a limitare il consumo.* Chi paga anche solo una decima parte del costo della merce, riflette prima di chiedere cosa a lui inutile. *Se è possibile, sarebbe conveniente estendere il metodo del prezzo politico, anche per somma, proporzionalmente al costo totale del servizio, moderatissima a tutti i servizi pubblici ».*

Pare ammissibile, pertanto, la pretesa dello Stato di consentire al privato di consultare certi registri *soltanto mediante il pagamento di una modica somma*; si possono capire i diritti che lo Stato esige per certificati, copie ed estratti dallo Schedario generale azionario; nonostante il preminente interesse pubblico, ci si può provare anche a giustificare i diritti per le vulture catastali.

Nessun legislatore coerente vorrà però dare il consenso a tanti altri diritti che rappresentano imposte illogiche, che non possono essere inquadrare in alcun sistema tributario di paese civile.

È ridicolo, ad esempio, il cosiddetto diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte dirette. I contribuenti sono per legge, cioè, obbligati a pagare, oltre al carico normale, il 2 per mille, per rimborsare... l'amministrazione delle spese di controllo sulla esattezza dei pagamenti: e che forse, prima della istituzione di questo diritto, l'amministrazione si sentiva autorizzata a lasciar senza controllo gli esattori delle imposte?

Né è meno incomprensibile il diritto catastale di *valutazione*, riscosso dagli uffici finanziari all'atto in cui si introitano le tasse per cui è avvenuta la stima: se la valutazione è necessaria allo Stato per accertare il tributo dovuto, perché il cittadino deve pagare *un di più*?

Chi volesse cogliere fior da fiore, deve fermarsi soprattutto sulle voci nuove introdotte dalle tabelle del 1947 e del 1948: voci che risentono chiaramente di improvvisazione, e di mancanza di fantasia.

La tabella dei diritti doganali stabilisce che per ogni decisione amministrativa in via formale ed in via breve, per la definizione di infrazioni, e per ogni atto di oblazione, debbano versarsi 100 lire: e non rientra forse nei compiti di istituto l'obbligo di emettere la decisione amministrativa?

Chi voglia importare o esportare merce, oltre alle imposte normalmente dovute, deve per ciascuna bolletta essere soggetto ad una taglia, di medievale memoria.

E siccome si suppone che chi si fa vivo presso gli organi amministrativi dello Stato per ottenere un abbuono, in forza di leggi, è probabilmente di buon umore, e perciò non è disposto a sofisticare su un piccolo sacrificio richiestogli, ecco si stabilisce una serie di diritti per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione che dia luogo... ad abbuono o a restituzione totale o parziale di imposte!

E se il contribuente solleva una controversia di tariffa (e perché mai dovrebbe tacere, se ritiene di aver ragione?), ecco una nuova ottima occasione per nuovi compensi.

Analogamente ci si comporta per il servizio della Cassa depositi e prestiti o del debito pubblico. La Cassa non potrebbe vivere senza i depositi: ciò non esclude che, dal 1948 in avanti, per ogni domanda di iscrizione, o di restituzione, di depositi ordinari in contanti sia dovuto un particolare compenso.

Potremmo dilungarci in esemplificazioni; ma temiamo di diventare noiosi.

È incontestabile, concludendo, che buona parte della selva di *pseudo-diritti* va risolutamente abbattuta; quella che corrisponde a imposte irrazionali.

Può, anzi talvolta deve, essere conservata una modesta aliquota: quella che si riferisce a servizi, o ad opere, gestiti sì dallo Stato per utilità pubblica o per interesse generale, ma da cui i privati ricavano particolari vantaggi, quando non si tratta addirittura di atti compiuti dalla pubblica amministrazione su richiesta di privati.

7. — La devoluzione dei diritti e compensi casuali agli impiegati assume nitidamente, nei decreti del 1947 e 1948, il carattere della corresponsione di indennità integrative dello stipendio, fisse, anche se relativamente mobili nell'ammontare.

Questa interpretazione è stata chiaramente ammessa dalla stessa Amministrazione finanziaria, quando, con il decreto interministeriale 24 giugno 1950 prima, e con il successivo decreto 21 febbraio 1953 dopo, il personale che fruisce dei diritti casuali è stato escluso dalla indennità di funzione e dall'assegno perequativo, a meno che la misura di questi ultimi sia superiore alla quota dei diritti e dei proventi.

È rilevante la motivazione, ampia e convincente, dell'ultimo decreto interministeriale.

Si afferma che i diritti e compensi casuali hanno senza alcun dubbio carattere conti-

nuativo e sono attribuiti al personale, che ne fruisce, a regolari periodi e non già in modo eventuale, aleatorio e saltuario».

«Tali proventi» — si aggiunge — «assumono lo stesso carattere di continuità che è caratteristico delle competenze fondamentali inerenti al rapporto di impiego».

Alla ripartizione dei diritti partecipano infatti, senza limitazione alcuna, tutti coloro che prestano servizio presso i Ministeri delle finanze e del tesoro, sia di ruolo che non di ruolo, con una differenziazione attinente al grado gerarchico di appartenenza.

Ne sono privati i dipendenti sospesi dal servizio o che si siano resi poco meritevoli, in armonia con le disposizioni generali che prevedono che possano essere privati di una parte dello stipendio gli impiegati colpiti da determinate sanzioni disciplinari.

I dipendenti che percepiscano altri particolari compensi o benefici economici sono del pari esclusi dalla ripartizione.

La stessa speciale norma per la quale in caso di coniugi, o di genitori e figli celibi o nubili, conviventi è ammesso alla ripartizione soltanto quello cui compete il trattamento più favorevole, crea una palese analogia con le quote complementari di carovita: se i diritti casuali fossero corrisposti per particolari rischi o responsabilità, la norma avrebbe dovuto essere già abrogata.

La conclusione a cui è giunta l'amministrazione finanziaria — essere la erogazione dei compensi e diritti casuali del tutto indipendente da determinate, particolari, effettive prestazioni ed invece pienamente assimilabile alle competenze fondamentali inerenti al rapporto d'impiego — è gravida di conseguenze sul piano morale e legislativo.

Una volta riconosciuto che i diritti e i compensi casuali sono stati degli ingegnosi espedienti di questo nostro tumultuoso dopoguerra atti a consentire a determinate categorie una elevazione dello stipendio, il legislatore non deve avere verso di essi lo stesso riguardo che ha nei confronti di ogni posizione acquisita dai lavoratori sul piano economico?

È vero, il Parlamento è sovrano e può, con una decisione, annullare i benefici economici, anche con una sola votazione. Ma ciò che è costituzionalmente e legalmente possibile, è eticamente lecito, almeno in forma drastica ed assoluta?

Il riordinamento necessario, urgente, deve partire da un dato di fatto: che migliaia di famiglie di dipendenti hanno visto, *in un documento solenne della pubblica amministrazione*,

proclamato il carattere di integrazione dello stipendio dei diritti devoluti.

Occorre cautela, anche se non sfugge ad alcuno, la sperequazione rispetto ai dipendenti di tanti altri Dicasteri e la esigenza di porvi riparo.

8. — L'aspetto più odioso della gestione è la mancanza di pubblicità delle determinazioni ministeriali che ripartiscono il fondo, la assenza del controllo parlamentare sulla distribuzione, la estraneità al bilancio dello Stato, la impossibilità, per ora, del riscontro della Corte dei conti sui consuntivi, che non vengono presentati alle Camere.

Già altre volte, per casi non meno importanti, la vostra Commissione finanze e tesoro ha deplorato la costituzione di Fondi autonomi, nei quali le spese sono strettamente collegate alle entrate.

Accade sempre che, se le entrate diminuiscono, i Fondi autonomi vengano soccorsi da più o meno pressanti provvedimenti legislativi con inasprimenti delle aliquote di contribuzione; e, che, se invece le entrate salgono in maniera superflua, si spenda egualmente, pur senza vere necessità.

Il ritmo della vita commerciale e industriale italiana è aumentato rapidamente, in questi anni: sono aumentati i proventi e i diritti casuali automaticamente, anche oltre, molto oltre, il parallelo aumento del costo della vita. E ciò ha destato legittimi risentimenti e irosi commenti, da parte di altre categorie.

A quanto ammontano oggi i diritti casuali? Non è facile dirlo.

Per il Ministero delle finanze dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 si sono incassati lire 6.926 milioni; presso il Ministero del tesoro dal 1° gennaio 1952 al 31 agosto 1953 sono stati versati lire 3.939 milioni.

Ragguagliati ad anno, gli incassi raggiungono perciò circa 10 miliardi di lire.

Occorrerebbe avere il diagramma degli aumenti per studiare meglio il fenomeno. Se ci fosse stato, come nel periodo 1923-37 per alcuni diritti, la loro iscrizione nel bilancio dell'entrata e la devoluzione all'uscita, la opinione pubblica e il Parlamento avrebbero potuto avere un termometro che consentisse di intervenire al momento giusto.

Ai difetti istituzionali dei casuali si aggiunge anche la mancanza di chiarezza, di pubblicità, di controllo, di ordine amministrativo.

Sono esigenze formali, è stato detto: ma in qualche momento la forma può essere sostanza.

I principi della scienza delle finanze, di unicità del bilancio e di esclusione delle gestioni separate, andrebbero rispettati. Le imposte di scopo sono state, saggiamente, considerate dalla dottrina come nefaste. E la dottrina nasce dall'azione e dalla osservazione: noi politici faremmo bene a non violare troppo spesso regole fondamentali che sono il risultato di lunghe esperienze storiche.

9. — Una delle prime voci che si levarono nel Paese contro il sistema attuato dal decreto del 1948, fu quella di Luigi Sturzo, che con la sua autorità indicò la strada della revisione.

I decreti dovevano essere ratificati: il Parlamento avrebbe dovuto approfittarne per eliminare l'abuso e il malcostume.

Con la abituale franchezza, in un articolo del 30 settembre 1950, Sturzo, dopo aver esaminato criticamente il problema, così concludeva:

« La soluzione di questo imbroglio sarebbe « facile, ma ci vuole del coraggio. Anzitutto « rivedere le tabelle, togliendo tutta la parte « vessatoria ed incongrua, lasciando come « compenso privato da pagarsi agli uffici « locali tutto quel che è veramente servizio « privato eccezionale.

« Se si vorrà mantenere quella parte di « tasse, riscossa come i diritti statali, che si « faccia con l'apposizione di marche da bollo « speciali, il cui ricavato vada alle entrate « ordinarie delle finanze e senza corrispondente « destinazione di spese, che è da abolire per « questa e per ogni altra entrata. Il personale « impiegatizio dei Ministeri che fin'oggi ha « partecipato alla distribuzione dei casuali « extra-bilancio, dovrebbe avere le varie « denmità di ufficio e simili come tutto il « personale statale, senza quelle differenze « che destano gelosie e creano agitazioni.

« Quando finalmente si procederà alla « riforma burocratica, si vedrà come con- « venga creare carriere specializzate con ri- « gorosa selezione e con compensi adeguati ».

Mentre Sturzo reclamava la abolizione (o quasi) dei diritti, il personale del Tesoro e della Corte dei conti si agitava per ulteriori perequazioni ed estensioni (sperequate).

Tra l'incudine e il martello si trovò la V Commissione finanze e tesoro del Senato, quando il nodo venne al pettine nell'aprile del 1951.

Fu relatore lo stesso Presidente, onorevole Paratore, che sostenne che i casuali « hanno perduto questa caratteristica di relazione tra il servizio prestato al cittadino

«e la corresponsione da parte di questo di «un compenso e si sono trasformati col «tempo — per una serie di vicende — in una «vera maggiorazione delle competenze mensili del personale».

Il relatore, giunto alle proposte, affermò di essersi trovato di fronte al dilemma, grave dilemma, della abolizione dei diritti casuali per tutte le categorie o della inevitabile estensione, nel caso si volessero mantenere, dei diritti stessi ad altre categorie di dicasteri similari e complementari.

Riteneva di scegliere una via intermedia (un pochino, in verità, contraddittoria), la quale voleva contemperare la duplice esigenza.

Da un verso i casuali furono estesi a tutto il personale dell'amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed a quello della Corte dei conti, non appartenente alla Magistratura, accogliendosi così il voto delle categorie che protestavano; dall'altro la corresponsione dei diritti fu limitata al 31 dicembre 1952.

Vi fu qualche senatore, l'onorevole Ruggeri, che mise acutamente in luce che non sarebbe bastato fissare come scadenza dell'efficacia della legge una certa data, se per quell'epoca non si fosse studiata una riforma della composizione e del livello degli stipendi. E questo voto — *di esaminare e risolvere il problema delle competenze degli impiegati di Stato* — fu fatto proprio dal Presidente Paratore, anche se ritenne di aggiungere che *nel deprecato caso ciò non fosse avvenuto*, non avrebbe mai potuto essere d'accordo che si dovesse prorogare l'efficacia del disegno di legge allora in esame.

La decisione della Commissione di finanza del Senato ebbe due effetti, egualmente benefici e stimolanti ai fini della soluzione del problema di cui ci occupiamo, uno in via diretta, uno in via indiretta.

Prima di tutto, rese temporaneo e contingente un metodo deplorabile, per il quale il decreto del 1948 non segnava limiti.

Anche se il termine del 31 dicembre è stato poi prorogato, aver stabilito che la ripartizione dei proventi dovesse cessare a data certa fu atto di coraggio e di saggezza politica: fu segno concreto di disapprovazione.

L'altra determinazione, di estendere i diritti casuali ai dipendenti delle Corti dei Conti e di creare nuovi tipi di imposizione non può, a posteriori, trovarci consenzienti, tanto fuori di posto furono alcune formule (anche se dobbiamo rammentare il delicato momento di agitazione del personale allorché era riunita

la Commissione): ma anche questa decisione, sia pure per via di opposizione e di contrasto, è servita ad accelerare il processo di disintossicazione.

Infatti la fase di inflazione dei casuali aveva, fino allora, interessato poco i settori economici. Con la legge di ratifica, invece, fu creato il famigerato diritto del 4 per mille su ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche, nonché il diritto del cinque per mille per ogni provvedimento relativo a concessioni di mutui o ad ogni altra operazione di credito.

Gli operatori economici furono costretti ad occuparsi personalmente del balzello e la reazione della grande stampa specializzata e di informazione cominciò a farsi sentire, con vigore ben diverso dal passato.

La questione non fu più accademica.

All'azione dei dipendenti dei Ministeri diversi dai finanziari, tendente all'allargamento del sistema per ragioni di equità si contrappose una forte corrente di opinione pubblica che chiedeva la soppressione effettiva, al termine di efficacia della legge, di tutti i diritti e proventi.

10. — Qualche giorno prima della scadenza del termine, il Governo presentò alla Camera dei Deputati, nella seduta del 22 dicembre 1952, due disegni di legge tendenti al riordinamento di tutti i diritti e compensi.

Con uno (n. 3104) si disciplinava il trattamento dei conservatori delle ipoteche e del loro personale; con l'altro (n. 3105) si regolava la situazione del personale provinciale del Ministero delle finanze.

Il Governo proponeva alle Camere di lasciare immutato lo stato giuridico delle conservatorie, mentre giudicava necessario abolire ogni diritto del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, nonché dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, ripristinando, e rivalutando, i diritti percepiti dalle varie Amministrazioni finanziarie provinciali nel 1938, con la sola aggiunta dei dipendenti delle dogane, in considerazione probabilmente della loro funzione peculiare.

Non avrebbe dato luogo a grandi discussioni il disegno di legge sui conservatori delle ipoteche, perché, almeno per ora, non pare ancora matura una riforma generale dell'istituto.

Come è noto, sia il Codice civile vigente, che la legge fondamentale 25 giugno 1943, n. 540, prevedono per il conservatore dei re-

gistri immobiliari particolari responsabilità e speciali oneri.

Ai sensi dell'articolo 2675 del Codice civile, il conservatore è responsabile dei danni derivati dall'omissione nei suoi registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure degli errori incorsi in tali operazioni, nonché dall'omissione nei certificati e dalle cancellazioni indebitamente operate.

In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice è soggetto a determinate pene pecuniarie.

La responsabilità si estende anche al fatto del gerente (che il conservatore ha facoltà di nominare, perché lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento), degli altri impiegati e degli inservienti, salvo il diritto di regresso.

Per effetto inoltre dell'articolo 37 della legge ipotecaria, sono a carico del conservatore tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura, la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

La responsabilità *esclusiva* del conservatore, che evita allo Stato l'accollo di determinati rischi, trova il corrispettivo nei cosiddetti *emolumenti*, mentre la percentuale per le spese d'ufficio è calcolata in misura forfettaria, con decreto del Ministro delle finanze, e riveduta ogni biennio.

Può darsi che, in futuro, Governo e Parlamento intendano modificare così il Codice civile come la legge ipotecaria, esonerando il conservatore dalla responsabilità oggettiva; che preferiscano sollevarlo dalle spese che oggi gli sono addossate: ma, fino a che esisterà lo stato giuridico vigente, la struttura dei diritti, dei compensi e degli emolumenti, non potrà subire variazioni sostanziali.

Nella scorsa legislatura il disegno di legge sui conservatori avrebbe potuto essere discusso, e forse anche approvato, con alcune modifiche tecniche e ritocchi di aliquota.

Non così il disegno di legge riguardante i compensi al personale provinciale.

Sorgevano vari problemi. Era giusto tornare, in massima parte, ai diritti del 1938? era accettabile la estensione ai dipendenti delle dogane? rispondevano le voci delle tabelle alle esigenze di una sana legislazione tributaria? e quali riflessi sociali ci sarebbero stati sui dipendenti del Tesoro, della Corte dei conti e dell'Amministrazione centrale

delle Finanze, privati di colpo di un accessorio ritenuto oramai elemento integrante dello stipendio?

11. — Come si è accennato prima, la soluzione dei casuali più vicina al giusto può riassumersi in queste tre esigenze:

a) una accurata selezione dei diritti, lasciando in vita, perché relativi a servizi a parziale carattere privatistico, quelli di essi che siano giustificati dalla logica e dal buon senso;

b) l'inserimento dei diritti non aboliti nel bilancio dello Stato, al pari di tutte le altre imposte o tasse;

c) la riforma del trattamento economico dei dipendenti, specie di quelli che verrebbero ad essere privati di indennità percepite, tenendo presente le responsabilità di ciascun settore e non dimenticando che sarebbe iniquo decurtare d'un tratto retribuzioni di migliaia di dipendenti.

Ora, la revisione tecnica dei casuali non poteva essere affrontata alla fine della legislatura, quando le passioni politiche si scatenavano furibonde nella discussione della legge elettorale: troppo poco tempo rimaneva a disposizione per un esame dettagliato, approfondito e sereno, di decine e decine di voci tabellari che toccavano leggi organiche dei nostri più importanti istituti.

D'altra parte il solo riordinamento dei diritti, non congiunto al conglobamento delle retribuzioni, avrebbe inevitabilmente creato nel Paese risentimenti, ostilità, perturbazioni.

Poteva agevolmente il Parlamento stabilire che l'intero flusso dei casuali passasse per il bilancio, che vi fosse una regolarizzazione contabile della gestione con il controllo parlamentare.

Ma una semplice disposizione del genere non avrebbe forse, rispetto all'opinione pubblica, dato l'impressione che si volesse conservare inveterato il sistema? se era un problema di mesi, perché modificare? per dare luogo a perplessità o a dubbi sulla genuina volontà di tagliar corto una buona volta?

Questo considerando, la Commissione finanze e tesoro della Camera ritenne di approvare una proposta di legge Turnaturi, con la quale prorogò l'applicazione dei decreti legislativi, del 1947 e del 1948, *sino a che non fossero emanate nuove norme legislative organiche in materia.*

Ad evitare che la proroga diventasse (o apparisse, perché l'apparire nella vita politica vale purtroppo quanto l'essere) a tempo inde-

terminato, fu stabilito che essa dovesse valere in ogni caso fino al 31 ottobre 1953, data per la quale si riteneva possibile al nuovo Parlamento affrontare il problema.

Nondimeno la Commissione non volle, neppure in occasione di una modesta legge di proroga, dare la sensazione di condividere la aberrazione di certe balorde imposizioni, e, quasi a dare la indicazione dei settori ove era più urgente operare, ridusse o eliminò talune voci insostenibili.

Il diritto di riscontro passò dal 2 all'1,5 per mille, il diritto sui mandati di pagamento fu ridotto dal 4 al 3 per mille, quello sulla concessione di mutui dal 5 al 3 per mille, mentre furono soppressi i diritti sulla liquidazione dei danni di guerra, sugli indennizzi alleati e sui crediti a dipendenti dello Stato.

12. — Il nuovo Parlamento, eletto il 7 giugno 1953, si è trovato dinanzi al problema senza avere il tempo necessario a dipanare il groviglio.

Le vicende di questa estate per la formazione del Governo e la discussione sui bilanci ci hanno portato alle soglie della scadenza della proroga prima che si fosse potuto affrontare il problema nel suo insieme.

E mentre il precedente Governo aveva ritenuto di presentare due disegni di legge per il riordinamento dei servizi, come abbiamo detto, il nuovo Governo non ha neppure ritenuto di riproporli.

Quale il motivo vero ?

Ci pare di non sbagliare ritenendo che, essendo sopravvenuta l'esigenza di dare un assetto definitivo, giuridico ed economico, ai dipendenti della pubblica Amministrazione, il Governo si sia proposto di far coincidere la revisione del trattamento economico di tutti i suoi dipendenti con la regolamentazione dei diritti casuali.

La Commissione finanze e tesoro si è trovata di fronte a questa alternativa: o lasciar cadere la vigente caotica legislazione con una esecuzione sommaria, senza provvedere a sostituirla con norme più aderenti alla realtà o prendere atto, *con rammarico*, della odierna impossibilità di legiferare organicamente sulla materia, prorogando la legge del febbraio 1953 fino al termine massimo di un anno dalla sua scadenza, cioè fino al 31 ottobre 1954.

Valutate le cinque proposte di legge, di cui la prima nell'ordine di tempo era quella dell'onorevole Angioy (quattro dirette ad una proroga a tempo indeterminato, ed una, dell'onorevole Di Vittorio, a tempo determinato, fino al 31 dicembre 1954), la Commissione ri-

tenne di stabilire il termine del 31 ottobre 1954, per porre quasi un limite alla propria attività e a quella del Governo, al fine di affrettare l'iter legislativo.

13. — È intervenuto ora il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 21 novembre 1953.

La Commissione finanze e tesoro non ha mancato al suo dovere di esaminare con scrupolo i motivi che hanno indotto il Capo dello Stato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 74 della Costituzione.

Essa ha apprezzato profondamente le ragioni, soprattutto etiche, e pur anche, giuridiche ed economiche, che hanno ispirato il rifiuto della promulgazione e, accogliendo taluni dei suggerimenti implicitamente proposti, pur riconfermando altre conclusioni a cui era già giunta, ha ritenuto di raccomandare all'Assemblea l'approvazione di un nuovo testo.

14. — Pregiudizialmente, la Commissione si è intrattenuta su una interpretazione del Commissario onorevole Preti sui poteri dati al Presidente della Repubblica in base all'articolo 74 della Costituzione.

L'onorevole Preti citando altri precedenti messaggi, ha dichiarato di propendere per la tesi che il Presidente possa richiedere alla Camera una nuova deliberazione *solo nel caso che rilevi la incostituzionalità della legge e non per motivi di merito*.

Molti commissari, tra cui il Presidente e il relatore si sono mostrati di opposta opinione.

Il Presidente Castelli Avolio ha espresso l'avviso che, a differenza del controllo di mera costituzionalità della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica possa rinviare una legge anche per il suo contenuto e che l'istituto del rinvio non debba essere considerato un mero doppione del controllo di legittimità della Corte.

L'onorevole Preti ha dichiarato di non insistere sulla questione sollevata, riservandosi se del caso, di riprenderla in Assemblea.

Il vostro relatore deve ricordare che lo svolgimento della discussione nell'Assemblea Costituente induce, senz'altro, a respingere la tesi del deputato Preti.

L'articolo 74 è nato da un emendamento Bozzi, votato, il 23 ottobre 1947, per appello nominale ed approvato a leggera maggioranza.

L'onorevole Bozzi, svolgendo il suo emendamento, chiarì che a mezzo del rinvio non

solo il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere garante della norma costituzionale, ma anche avrebbe potuto « *avere la sensibilità di sentire il Paese e di avvertire quando il Paese è per avventura in contrasto con la sua rappresentanza parlamentare* ».

La *ratio legis* dell'articolo 74 è indubbiamente questa. Non sempre il Capo dello Stato può ricorrere allo scioglimento delle Camere quando vi è conflitto tra il *Paese legale* e il *Paese reale*; quando vi sono motivi assai meno gravi, bisogna che abbia qualche strumento per richiamare l'attenzione delle Camere sulla opportunità di più meditata deliberazione.

Proprio perché sia il proponente Bozzi, sia il relatore Tosato, che il Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini dettero questa interpretazione della proposta, l'onorevole Preti dichiarò, a nome del suo gruppo, di votare contro l'emendamento, che tuttavia oggi è inserito nella nostra Costituzione.

Il Presidente della Repubblica ha il compito fondamentale di tutelare l'osservanza della Costituzione, ma, nella sua alta valutazione, può, nell'interesse del Paese, indurre le Camere a riflettere, anche per motivi sostanziali, su determinati provvedimenti legislativi.

15. — La Commissione ha condiviso molte valutazioni del messaggio presidenziale, anche se su taluni giudizi specifici non tutti i commissari potrebbero concordare pienamente.

La proroga precedentemente votata non voleva (e non poteva) essere una giustificazione del sistema vigente o uno stimolo alla sua conservazione. L'analisi che abbiamo tentato nei paragrafi precedenti dimostra che il Parlamento è l'ultimo e il minore responsabile di sovrastrutture che hanno quasi la stessa storia del nostro Stato.

Purtroppo, però, se, realisticamente, si vuole sanare la piaga, non si può negare che la soluzione è strettamente legata alla sistemazione economica degli statali, di cui pare prossima l'attuazione.

L'onorevole Di Vittorio ha proposto di abolire i diritti causali e di assegnare, agli statali che ne fruiscono attualmente, una stabile indennità di ammontare non lontano dalla media degli ultimi ratei bimestrali distribuiti. La proposta ha qualche aspetto positivo, ma urta contro serie difficoltà. Una è l'articolo 81 della Costituzione, perché, venuto a mancare un certo introito, si do-

vrebbe trovare la copertura per una maggiore spesa; una seconda è la complessità tecnica della compilazione di tabelle stabilizzate che eliminino le punte; la terza è la preoccupazione di non creare negli altri dipendenti statali una insoddisfazione ancora maggiore per il perpetuarsi di una posizione di privilegio, ancora considerata da molti, giustamente, provvisoria.

Il Governo ha ormai presentato al Senato il disegno di legge concernente il nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

Numerose dichiarazioni di Ministri responsabili si sono ripetute nel senso che, qualora il Parlamento accetti il criterio della delega legislativa, il primo provvedimento delegato sarà quello del riordinamento delle retribuzioni. E qualora, invece, prevalesse criterio diverso, cioè di varie leggi non delegate, è opinione comune che la precedenza sarebbe egualmente data alla materia economica.

I provvedimenti economici dovrebbero avere, secondo il Governo, efficacia dal 1° gennaio 1954.

In accoglimento, perciò, sia della esortazione del Capo dello Stato a non concedere lunghe proroghe, sia del parere della Commissione interni della Camera che ha suggerito un termine più breve, la Commissione finanze e tesoro ha deliberato di proporre all'Assemblea di collegare la soluzione dei casuali al riordinamento delle retribuzioni, che si spera possa avvenire nei primi mesi del 1954.

Si è usata la formula di proroga sino « alla emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato » per adoperare la stessa dizione del disegno di legge presentato al Senato; *ma la Commissione sarebbe lieta se, di intesa con il Governo, si potesse meglio chiarire, anche nel testo della legge, che i casuali saranno riordinati all'atto del congelamento delle retribuzioni.*

Né la Commissione si opporrebbe a che la Camera stabilisse una data certa: ha preferito evitarla perché si augura che, questa volta, non si debba arrivare all'ultimo giorno. Qualcuno ha detto, scherzosamente, che fissare una data-limite in Italia significa incoraggiare la dilazione fino all'estrema ora assegnata.

16. — È parso utile dettare alcune norme per ovviare, almeno con espedienti provvisori, alla mancanza di pubblicità e di controllo,

ampiamente rilevata dal messaggio presidenziale.

Per le gestioni passate, la Commissione ritiene che la gestione dei fondi debba formare oggetto di separati rendiconti da allegare al rendiconto generale dello Stato.

Poiché i consuntivi sono stati presentati fino all'esercizio 1948-49, la norma dovrebbe valere a partire dall'esercizio 1949-50 fino all'esercizio corrente.

Qualcuno ha affacciato l'idea di far passare tutto per il bilancio, d'ora in avanti: contro questa tesi vale l'argomento che per pochi mesi il sistema porterebbe a complicazioni molteplici.

Ad evitare gli inconvenienti rimarcati si propone che tutti i diritti, compensi e proventi, comunque denominati, previsti da ogni disposizione (si è usato un termine generico per evitare pericolose esclusioni) percepiti a qualsiasi titolo dai dipendenti delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, debbano essere versati entro 15 giorni dalla loro esazione in apposito conto corrente speciale di tesoreria intestato al ministro competente.

L'erogazione delle somme affluite ai conti correnti può essere autorizzata solo con decreto del ministro competente, soggetto a

registrazione alla Corte dei conti, e quindi pubblicato.

Naturalmente il decreto può stabilire anche solo le modalità generali (ad esempio il valore delle quote) in base a cui avviene la emissione del mandato: non è di obbligo che nel decreto debbano essere nominativamente indicati i funzionari.

La Corte dei conti eserciterà sempre il controllo consuntivo sui mandati emessi.

Onorevoli colleghi! Mai come in questa discussione la Commissione finanze e tesoro si è sentita a disagio. Essa ha sentito l'alto valore del messaggio presidenziale e delle sue tesi, a cui peraltro, anche prima del riesame della legge, aderiva nella parte essenziale; nello stesso tempo, ha avvertito il profondo disagio di decine di migliaia di famiglie, per le quali il problema dei casuali è talvolta esigenza di minimo vitale.

La soluzione proposta all'Assemblea non vuole, né deve, essere dilatoria: mira a conciliare la giustizia e l'ordine dell'amministrazione con l'umanità verso folti gruppi di meritevoli dipendenti.

Con questi intenti, la vostra Commissione vi invita ad approvare la proposta di legge Angioy ed altri nella nuova formulazione.

SULLO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLE CAMERE

—
ART. 1.

Il termine del 31 ottobre 1953, stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato di un anno.

ART. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° novembre 1953 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—
ART. 1.

Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato, con efficacia dal 1° novembre 1953, sino alla emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

ART. 2.

I diritti, compensi e proventi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo precedente, dovranno essere versati, entro 15 giorni dalla loro esazione, in apposito conto corrente speciale di Tesoreria intestato al Ministro competente.

L'erogazione delle somme affluite ai conti correnti di Tesoreria a favore dei dipendenti statali verrà autorizzata con decreti del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti.

Analoga procedura dovrà essere seguita per tutti gli altri diritti, compensi e proventi, comunque denominati, previsti da ogni altra disposizione, percepiti a qualsiasi titolo dai dipendenti delle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo.

ART. 3.

La gestione dei fondi di cui ai precedenti articoli, relativa agli esercizi 1949-50 e successivi dovrà formare oggetto di rendiconti da allegare al Rendiconto generale dello Stato per gli esercizi medesimi.